

COMUNE DI RANZO
Provincia di Imperia

Regolamento relativo alla dispersione ed alla conservazione personale delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti.

Art. 1 – Oggetto e finalità

Il presente Regolamento disciplina la dispersione e la conservazione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti nell'ambito dei principi di cui alla legge 30 marzo 2001, n° 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) della Legge Regione Liguria n° 24 del 4 luglio 2007 e n°4 del 11.03.08. (Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti) e del regolamento Regionale del 11.03.08. Richiama altresì le norme e direttive compatibili di cui al DPR 285/90 (ordinamento di polizia mortuaria), del DPR 254/03 in materia di smaltimento rifiuti, la Circ. MS 24/93 e Circ. MS n° 10/98;

Art. 2 – La dispersione delle ceneri

1. I Servizi Demografici del Comune, conformemente alle disposizioni della legge 29/2004, nelle persone degli Ufficiali di Stato Civile, concede all'avente titolo, che ne faccia richiesta (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000) l'autorizzazione alla dispersione delle ceneri nei luoghi di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

2. Modalità di presentazione della domanda per l'autorizzazione alle dispersione delle ceneri.

La domanda è indirizzata

- al Sindaco del Comune del luogo di decesso
- al comune di residenza del defunto, qualora il decesso sia avvenuto in altra Regione
- al comune ove sono già state tumulate le ceneri.

Se concorrono le condizioni tale richiesta può essere contestuale alla domanda di cremazione, oppure con domanda distinta.

Forma della volontà espressa in vita dal defunto

La volontà del defunto di disperdere le proprie ceneri deve chiaramente ed inequivocabilmente emergere da:

- a) disposizione testamentaria;
- b) dichiarazione autografa rilasciata nella forma prevista dal DPR 445/2000;
- c) dichiarazione resa e sottoscritta nell'ambito dell'iscrizione ad associazione legalmente riconosciuta per la cremazione;
- d) dichiarazione resa di fronte a pubblici ufficiali

3. L'ufficiale dello Stato Civile del Comune, di Ranzo è competente ad autorizzare la dispersione delle ceneri di coloro che sono deceduti nel Comune di Ranzo e/o di coloro le cui ceneri sono custodite nel comune

4. L'autorizzazione alla dispersione presso altro comune può essere rilasciata solo previo nulla osta, acquisito d'ufficio, del Comune in cui verranno disperse le ceneri.

5. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate o affidate, nel rispetto di quanto previsto dai commi precedenti e del regolamento Regionale sopra richiamato.

6:La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto o, in mancanza, dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 130/2001, e

precisamente dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione di cui alla lettera b), numero 2) , cui il defunto risultava iscritto , ed in presenza dell' incaricato del Comune.

7. La dispersione delle ceneri può essere effettuata dai soggetti sopra indicati o da differente soggetto espressamente indicato dal defunto con atto scritto .

8. In ordine alla scelta circa il luogo di dispersione delle ceneri in mancanza di manifesta scelta del defunto si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli 5 e 6

9. Ai sensi dell'art. 4 comma 2 del regolamento Regionale la dispersione è consentita solo per affondamento o interrimento dell'urna contenente le ceneri che deve essere in materiale biodegradabile.

10. La dispersione delle ceneri è consentita nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

Art. 3 – Luoghi di dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è consentita nei seguenti luoghi:

- a) in area appositamente individuata all'interno del cimitero Comunale
- b) in aree private.

2. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n° 285 (Nuovo codice della strada).

3. La dispersione in aree private, al di fuori dei centri abitati, deve avvenire all'aperto con il consenso dei proprietari (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000) e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.

Art. 4 – Procedura per la concessione dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri

1. Per l'ottenimento della relativa autorizzazione, il soggetto individuato in vita dal de cuius per effettuare la dispersione delle proprie ceneri, ai sensi della L.R. 24/07, e del regolamento Regionale 11.03.08 n° 1 deve presentare istanza nella quale devono essere indicati:

- a) i dati anagrafici e la residenza del richiedente e l'indicazione del titolo alla dispersione .
- b) i dati anagrafici del defunto di cui si vuole disperdere le ceneri e l'indicazione se il defunto è da cremare, se è stato cremato, quando e dove.
- c) Il documento, redatto nelle forme previste per legge o (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000) da cui risulta la volontà del defunto alla dispersione delle ceneri, di cui deve essere consegnata copia conforme.
- d) la dichiarazione del luogo ove disperdere le ceneri, secondo le indicazioni dell'art. 4 delle leggi Regionali n.° 24 del 04.07.07 e n.° 4 del 11.03.08 nelle forme previste dal DPR 445/2000.
- e) l'autorizzazione del proprietario dell'area privata ove vengono disperse le ceneri, da allegare in originale nelle forme previste dal DPR 445/2000;

Art. 5 – Affidamento personale delle ceneri

1. La conservazione delle ceneri avviene mediante consegna dell'urna sigillata al familiare o ad altro avente diritto di cui all'art 3, comma 1, della lettera d) della legge n. 130/2001, i quali possono disporre, nel rispetto della volontà del defunto, la tumulazione, l'interramento o l'affidamento personale.
2. L'urna è sigillata e conservata, all'indirizzo di residenza dell'affidatario, in modo da consentire in ogni caso l'identificazione dei dati anagrafici del defunto.
3. In ogni caso di affidamento personale l'ufficiale di Polizia Mortuaria annota in un apposito registro le generalità dell'avente diritto e quelle del defunto medesimo.
4. Se l'affidatario intende, per qualsiasi motivo, rinunciare all'affidamento dell'urna contenente le ceneri, esse sono conferite nei cimiteri del Comune di Ranzo, previa comunicazione all'ufficio di Polizia Mortuaria comunale, che ne prende nota.
5. Al fine di assicurare l'identità certa delle ceneri è adottato un sistema identificativo da applicare sul cofano della bara prima della cremazione al fine di certificare la diretta relazione tra le ceneri consegnate all'affidatario e la salma.
6. Ai fini della disciplina cimiteriale le cellette cinerarie e l'intero manufatto che le contiene non sono equiparabili a sepolture private o a tombe di famiglia.
7. Le cellette cinerarie e ossarie non sono equiparabili a sepolture private o a tombe di famiglia per quanto attiene ai vincoli di spazio e di aerazione previsti dalle normative igienico-sanitarie.
8. Modalità di presentazione della domanda per l'affidamento personale delle ceneri
La domanda è indirizzata al Sindaco del Comune competente per luogo di conservazione delle ceneri ed alla stessa sono allegati tutti i documenti ed atti comprovanti la volontà del defunto. Se concorrono le condizioni tale richiesta può essere contestuale alla domanda di cremazione
Forma volontà espressa in vita dal defunto (art. 2 comma 2 L.R: 24/2007)
La volontà del defunto di affidare le proprie ceneri a specifica persona, deve chiaramente ed inequivocabilmente emergere da:
 - a) disposizione testamentaria;
 - b) dichiarazione autografa rilasciata nella forma prevista dal DPR 445/2000;
 - c) dichiarazione resa e sottoscritta nell'ambito dell'iscrizione ad associazione legalmente riconosciuta per la cremazione;
 - d) dichiarazione resa di fronte a pubblici ufficiali

Art. 6 – Senso comunitario della morte

1. Sono possibili forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri

Art. 7 – Registri cimiteriali

1. L'ufficio comunale incaricato predispone apposito Registro nel quale deve essere evidenziato il luogo di dispersione delle ceneri

Art. 8 – informazione ai cittadini

1. Il Comune di Ranzo promuove e favorisce l'informazione ai cittadini residenti sulle diverse pratiche funerarie, tramite gli organi di informazione e forme di pubblicità adeguate.

Art. 9 – Imposta di bollo

1. Tutte le istanze previste dal presente Regolamento e le relative autorizzazioni sono soggette al pagamento dell'imposta di bollo.

Art. 10 – Modulistica

1. La relativa modulistica per l'espletamento del procedimento previsto nel presente Regolamento sarà disponibile per l'utenza presso l'ufficio comunale

Sono da citare le sanzioni pecuniarie previste dall'art. 5 della L.R 4/2008

Art. 11 – Tempi di erogazione del servizio

L'autorizzazione viene rilasciata, di norma, entro 3 giorni dalla presentazione della domanda

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Legge n. 130 del 30.3.2001: Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri"
- Legge Regione Liguria n. 24/2007 : “ Disposizioni in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri”
- Legge Regione Liguria n. 42008: Modifiche alla Legge Regionale 4 luglio 2007 n. 24 (disposizioni in materia di cremazione, affidamento e dispersione ceneri)
- D.P.R. 10.9.1990, n. 285 - Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria;
- Decreto Legislativo 30.4.1992 n.285, art.3, comma 1, numero 8 (Muovo codice della strada);
- D.P.R. 28.12.2000, n. 445: Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
- CODICE CIVILE Art. 74 e segg.

Marca da bollo
€14,62

Al Sindaco del Comune di RANZO
Servizio Polizia Mortuaria

Io sottoscritto/a

Cognome/Nome: _____

data di nascita: __/__/____ luogo di nascita _____

residente a : _____ Via _____ n. ____
cap _____

in qualità di (-) _____

CHIEDO

A) Il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione del cadavere di:

Cognome/Nome: _____

data di nascita: __/__/____ luogo di nascita _____

decesso avvenuto in _____ il __/__/____

in vita residente a _____ Via _____

La manifestazione della volontà del defunto di essere cremato e l'inesistenza di eventuali impedimenti risulta dai seguenti atti o documenti allegati :

estratto della disposizione testamentaria , rilasciato dal notaio, da cui risulti la volontà del defunto di essere cremato;

volontà del defunto iscritto ad associazione avente tra i propri fini quello della cremazione;

dichiarazione di volontà resa dal coniuge, in difetto:

dichiarazione di volontà resa da tutti i parenti nello stesso grado;

certificato del medico necroscopo, da cui risulta essere escluso anche il sospetto di morte dovuta a reato

oppure

nulla osta dell'Autorità giudiziaria rilasciato in data _____ al N.ro _____

B) Il rilascio dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri

La manifestazione di volontà del defunto di disperdere le ceneri risulta dai seguenti atti o documenti allegati :

estratto della disposizione testamentaria , rilasciato dal notaio, da cui risulti la volontà del defunto di essere cremato;

dichiarazione di volontà del defunto iscritto ad associazione avente tra i propri fini quello della cremazione;

dichiarazione di volontà del defunto resa avanti a pubblico ufficiale;

dichiarazione di volontà resa dal coniuge e da tutti i parenti di primo grado;

dichiarazione di volontà resa in difetto del coniuge da tutti i parenti di primo grado.

C) Il rilascio dell'autorizzazione di affido personale delle ceneri

La manifestazione di volontà del defunto di affido personale delle ceneri risulta dai seguenti atti o documenti allegati :

estratto della disposizione testamentaria , rilasciato dal notaio, da cui risulti la volontà del defunto di essere cremato;

dichiarazione di volontà del defunto iscritto ad associazione avente tra i propri fini quello della cremazione;

dichiarazione di volontà del defunto iscritto ad associazione avente tra i propri fini quello della cremazione;

dichiarazione di volontà del defunto resa avanti a pubblico ufficiale;

dichiarazione di volontà resa dal coniuge e da tutti i parenti di primo grado, previo accordo di tutti gli stessi nell'individuazione dell'affidatario unico;

dichiarazione di volontà resa in difetto del coniuge da tutti i parenti di primo grado, previo accordo di tutti gli stessi nell'individuazione dell'affidatario unico;

D) che nel rispetto della volontà del defunto le ceneri siano :

tumulate nel cimitero di _____ -

interrate nel cimitero di _____

Allegato: fotocopia documento d'identità dell'istante.

Ranzo, li _____

In fede

C o m u n e di RANZO

Il dichiarante deve allegare un documento d'identità personale, diversamente la dichiarazione dovrà essere personalmente sottoscritta avanti al funzionario competente per il richiesto procedimento.

- In relazione alla condizione del caso, indicare, se trattasi di:

2. Coniuge del defunto;
3. Di altro familiare (specificare il grado e la linea di parentela ai sensi degli artt.74,75,76 e 77 del codice civile);
4. Altra persona a questo fine autorizzata dall'avente diritto;
5. Esecutore testamentario (indicare gli estremi dello strumento testamentario e allegare copia autentica dello stesso, anche per estratto, rilasciata dal notaio che ha curato la pubblicazione del testamento – dichiarazione di rappresentante legale dell'associazione riconosciuta avente tra i propri fini la cremazione dei cadaveri dei propri associati. Per coloro i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.

2. barrare una delle caselle in corrispondenza del/dei documento/i allegati
5. il nulla osta occorre solo in assenza della dichiarazione del medico

Normativa di riferimento:

3. Legge 30 marzo 2001, n.130 “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”
4. Legge Regione ER 29 luglio 2004, n.19 “Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria”
5. D.P.R. 10.9.1990 n.285 “Regolamento di polizia mortuaria”
6. D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.
7. Regione E.R. delibera di Giunta n.10/2005 – Direttiva in merito all'applicazione dell'art.11 della legge regionale n.19/2004;
8. CODICE CIVILE (artt.74,75,76 e 77) :
74. (Parentela). La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite (77).
75. (Linee della parentela). Sono parenti in linea retta le persone di cui l'una discende dall'altra; in linea collaterale quelle che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra.
76. (Computo dei gradi). Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite.
Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all'altro parente, sempre restando escluso lo stipite.
77. (Limite della parentela). La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado (572), salvo che per alcuni effetti specialmente determinati (87, 583).

Riassumendo sono parenti di primo grado con il defunto:

2. linea retta ascendente i genitori;
3. linea retta discendente i figli;